



*Servizio Supervisione sui Mercati e sul Sistema dei Pagamenti
Divisione Strumenti e servizi di pagamento al dettaglio*

Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009

(Osservazioni)

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
CONSIDERANDO	<p>È stato chiesto di richiamare tra i “considerando” l’importanza di favorire modalità di migrazione che non comportino aumenti complessivi dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento.</p> <p>È stata richiamata l’opportunità di sostituire l’espressione “standard fissati dal Regolamento 260/2012” con “requisiti essenziali e tecnici fissati dal Regolamento 260/2012”.</p>	<p>Accolta.</p> <p>Accolta.</p>
1. Definizioni	<p>È stata richiamata l’esigenza di semplificare l’impianto definitorio eliminando le definizioni già contenute nel Regolamento 260/2012.</p> <p>È stata chiesta un’integrazione alla definizione di “bonifico per cassa” (lett. f), aggiungendo il riferimento alla finalità dell’accredito sul conto di pagamento del beneficiario.</p> <p>È stato chiesto di aggiungere una definizione generale di “procedura interbancaria”.</p> <p>È stato chiesto di precisare la definizione della “procedura interbancaria RID” (lett. p), inserendo un riferimento alla procedura interbancaria di allineamento archivi.</p> <p>È stato chiesto di rivedere le definizioni di “procedura interbancaria BON (lett. o) e di “procedura interbancaria RID” (lett. p) riferendole alle operazioni eseguite “in formato domestico”, anziché “nazionali”.</p> <p>È stato chiesto di rivedere la definizione di “RAV” (lett. q), sostituendo il riferimento ai “concessionari incaricati” con quello di “agenti della riscossione” e richiamando la circostanza che il pagamento può essere effettuato presso un prestatore di servizi di pagamento e gestito da apposita procedura interbancaria.</p> <p>È stato chiesto di rivedere la definizione di “RiBa” (lett. r), precisando che il pagamento è richiesto dal beneficiario, tramite la propria banca, alla banca del pagatore che provvede ad inviare al pagatore un avviso.</p> <p>È stato chiesto di modificare la definizione di “servizi opzionali aggiuntivi” (lett. t) facendo riferimento alla natura della loro complementarietà rispetto ai servizi principali.</p> <p>È stato fatto presente che la Rete Nazionale Interbancaria è una delle infrastrutture</p>	<p>Accolta. L’accoglimento di tale suggerimento ha superato l’esigenza di considerare diverse osservazioni riguardanti la formulazione delle definizioni eliminate, per le quali si rimanda al Regolamento 260/2012.</p> <p>Non accolta. La definizione generale di “bonifico” – per la quale si rimanda al Regolamento 260/2012 – esaurisce l’esigenza.</p> <p>Non accolta. È stato fatto riferimento a due procedure interbancarie specifiche, individuate con sufficiente precisione.</p> <p>Accolta.</p> <p>Non accolta. Non è stato ritenuto necessario effettuare la sostituzione suggerita.</p> <p>Accolta.</p> <p>Non accolta. Si ritiene che la definizione proposta sia sufficientemente precisa.</p> <p>Accolta.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
2. Ambito applicativo	<p>telematiche del SITRAD (Sistema per la trasmissione telematica di dati), cui è più corretto fare riferimento a proposito di procedure interbancarie.</p> <p>È stato chiesto di riformulare la disposizione riguardante l'ambito applicativo per allinearla maggiormente al testo del Regolamento, elencando i servizi in ambito e fuori ambito in un allegato.</p> <p>È stato chiesto di integrare la disposizione, facendo espresso richiamo all'art. 1 comma 1 e comma 2 (lett. a) e c)) del Regolamento 260/2012, al fine di: i) definire il perimetro geografico di applicazione del Regolamento; ii) sancire l'esclusione per le operazioni eseguite tra PSP per conto proprio e internamente ai PSP (compresi agenti e succursali); iii) escludere dall'ambito applicativo le carte di pagamento.</p> <p>Con riferimento al terzo comma, è stato chiesto di eliminare il riferimento alla deroga per i pagamenti interni di cui all'art. 3.</p> <p>Con riferimento alla migrazione della procedura interbancaria BON, è stato chiesto di precisare come dovranno essere trattati i casi di gestione della rettifica valuta sui pagamenti, tenuto conto che ad oggi ciò avviene tramite la messaggistica MSG 513 (che ha natura contabile e regolamento su base monetaria) e che tale funzionalità non è attualmente prevista dal Rulebook SCT.</p> <p>Con riferimento alla migrazione della procedura interbancaria RID è stato chiesto di precisare: i) come verranno trattate le disposizioni su deleghe "a rischio banca", atteso che l'SDD non prevede la codifica di non stornabilità; ii) se, in presenza di un impedimento tecnico nell'operazione di conversione, sarà possibile procedere allo storno alla clientela.</p> <p>Con riguardo ai RID già presentati prima della data di migrazione ma con scadenza successiva alla migrazione, è stata chiesta l'adozione di una norma transitoria che disciplini l'eventuale obbligo di conversione per la banca o, in alternativa, lo storno dell'operazione e l'obbligo di ripresentazione per la clientela, oppure la gestione delle operazioni in coda con i vecchi formati domestici. Con riguardo alla stessa fattispecie, è stato chiesto se potrà essere attivato, fin d'ora, un blocco per la presentazione di RID con scadenza oltre la data di migrazione.</p>	<p>Accolta.</p> <p>Accolta</p> <p>Accolta. È stato peraltro ritenuto necessario richiamare l'intero disposto dell'art. 1 del Regolamento 260/2012.</p> <p>Accolta.</p> <p>Non accolta. L'osservazione formulata attiene a un profilo operativo che esula dall'ambito applicativo del presente Provvedimento.</p> <p>Non accolta. L'osservazione formulata attiene a un profilo operativo che esula dall'ambito applicativo del presente Provvedimento.</p> <p>Non accolta. L'osservazione formulata attiene a un profilo operativo che esula dall'ambito applicativo del presente Provvedimento.</p> <p>Accolta. L'accoglimento di questa richiesta supera l'esigenza di considerare le rimanenti osservazioni formulate in argomento.</p>
3. Pagamenti interni	<p>È stato chiesto di eliminare la norma sul regime derogatorio per i pagamenti interni in quanto, relativamente a quelli infragruppo, non trova supporto testuale nella lettera del Regolamento.</p>	<p>Accolta. L'accoglimento di questa richiesta supera l'esigenza di considerare le rimanenti osservazioni formulate in argomento.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
4. Deroghe (ora art. 3)	<p>È stato chiesto di integrare la disposizione riguardante le deroghe con riferimenti mutuati dalla lettera del Regolamento 260/2012.</p> <p>È stato chiesto di eliminare la deroga che consente di posporre al 1° febbraio 2016 l'applicazione dei requisiti del Regolamento ai RID finanziari.</p> <p>È stato chiesto di estendere la deroga di cui al primo comma ai RID a importo fisso.</p> <p>Con riferimento al secondo comma, è stato chiesto di precisare che gli utilizzatori di servizi di pagamento non consumatori che si avvalgono della deroga sono comunque tenuti a fornire le informazioni obbligatorie previste per i servizi SCT e SDD: in loro assenza il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe essere obbligato ad accettare ed eseguire l'ordine di pagamento.</p> <p>Sempre con riferimento al secondo comma, è stata richiesta la riformulazione dell'ultimo capoverso, al fine di non ingenerare il dubbio che i prestatori di servizi di pagamento siano obbligati a offrire un servizio di conversione dei formati per quegli utilizzatori di servizi di pagamento (diversi da consumatori e microimprese) che si avvalgono della deroga relativa all'utilizzo del formato ISO 20022 XML.</p> <p>È stato chiesto di precisare che la richiesta di un utilizzatore di servizi di pagamento di utilizzo anticipato dello standard ISO 20022 XML obbliga il prestatore di servizi di pagamento a predisporre il servizio solo nei riguardi dell'utilizzatore che ne abbia fatto richiesta.</p> <p>Sempre sullo stesso punto, non appare rilevante ai fini dell'attivazione dell'obbligo la circostanza che l'utilizzatore sia diverso da un consumatore o da una microimpresa.</p>	<p>Accolta</p> <p>Non accolta. L'esigenza della deroga è stata espressa dal mercato ed è coerente con il quadro normativo europeo e nazionale.</p> <p>Accolta. L'esigenza della deroga deriva dalla necessità di continuare a gestire con una procedura dedicata, nelle more della definizione del corrispondente schema SEPA, le operazioni di addebito diretto per le quali il pagatore e il beneficiario abbiano concordato l'esecuzione in relazione a un importo prefissato, con esclusione del diritto al rimborso previsto dalla normativa vigente in favore del pagatore.</p> <p>Non accolta. Si ritiene che il perimetro della deroga sia stato definito con sufficiente precisione, riferendosi solo alla lettera d) del paragrafo 1 dell'art. 5 del Regolamento 260/2012.</p> <p>Non accolta. L'osservazione non può essere accolta perchè determinerebbe il venir meno degli effetti della deroga e potrebbe comportare l'impossibilità di dare esecuzione al pagamento.</p> <p>Non accolta. Si ritiene che il testo della disposizione sia sufficientemente chiaro.</p> <p>Accolta.</p>
5. Raggiungibilità (ora Interoperabilità - art. 4)	<p>È stato chiesto di eliminare l'articolo o, in alternativa, di riformularlo per tenere conto non solo dell'obbligo di raggiungibilità ma anche dell'obbligo di interoperabilità a livello europeo tra sistemi di pagamento.</p> <p>È stato chiesto di indicare una data entro la quale l'obbligo di raggiungibilità diventa definitivo.</p> <p>È stato chiesto di riformulare l'articolo per: a) rendere esplicita la piena libertà dei PSP nello scegliere il sistema al quale aderire; b) chiarire se sia possibile aderire a più</p>	<p>Parzialmente accolta. Il testo della disposizione è stato riformulato ed è stata modificata la rubrica legis.</p> <p>Non accolta. L'obbligo è già in vigore.</p> <p>Parzialmente accolta. Il testo della disposizione è stato riformulato.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
6. Comunicazioni (ora art. 5)	<p>sistemi di pagamento.</p> <p>È stato chiesto di precisare se nel concetto di “clientela” rientrano solo i pagatori, ovvero solo i creditori o entrambe le categorie.</p> <p>È stato chiesto di estendere l’obbligo di comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento alle variazioni non solo delle condizioni contrattuali, ma anche di quelle giuridiche ed economiche connesse con l’esecuzione degli addebiti diretti (primo comma) e bonifici (comma secondo).</p> <p>È stato chiesto di estendere l’obbligo di comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento non solo alle variazioni delle condizioni contrattuali, ma anche alle integrazioni.</p> <p>È stato chiesto di precisare la scadenza del 1° maggio 2013 anche nel secondo comma, con riguardo alle operazioni di bonifico.</p> <p>Con riferimento al terzo comma è stata chiesta l’eliminazione del limite temporale del 15 maggio 2013 per la comunicazione da parte del beneficiario dell’intenzione di effettuare addebiti diretti conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento. In alternativa, è stato chiesto di valutare la possibilità di far decorrere i termini del preavviso dalla data di esecuzione del primo addebito nei confronti del pagatore di volta in volta considerato, senza fissare una data precisa.</p> <p>È stato chiesto di adeguare il termine del preavviso (due mesi) a quanto disposto dall’art. 38, secondo comma, del D. Lgs. 11/2010 (trenta giorni).</p> <p>Con riguardo all’ultimo comma è stato chiesto di: i) precisare che le informazioni relative ai mandati possono essere rese dai prestatori di servizi di pagamento su richiesta dei beneficiari e anche in assenza di specifico consenso; ii) eliminare il riferimento alla finalità della comunicazione, perché essa è condizione necessaria ma non sufficiente per la corretta effettuazione dell’operazione.</p> <p>Con riferimento allo stesso comma è stato chiesto un rinvio formale a Protocolli operativi da concludersi con il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria interessate.</p>	<p>Non accolta. La norma fa evidentemente riferimento a entrambe le categorie menzionate.</p> <p>Non accolta. La disposizione è coerente con quanto previsto dall’art. 126-sexties del Testo Unico Bancario.</p> <p>Parzialmente accolta. Il testo della disposizione è stato riformulato.</p> <p>Accolta.</p> <p>Parzialmente accolta. La disposizione è stata riformulata per tener conto della possibilità per i beneficiari di avviare in qualsiasi momento il passaggio ai servizi conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento.</p> <p>Accolta.</p> <p>Non accolta. In un contesto di migrazione complesso, l’informativa prevista in via automatica evita l’introduzione di elementi di ulteriore complessità; l’indicazione della finalità, inoltre, non ha pretesa di essere esaustiva.</p> <p>Non accolta. Dati anche i tempi disponibili, non si ritiene opportuno gestire a livello normativo un’istanza come quella sollevata al presente punto.</p> <p>Accolta.</p>
7. Conservazione dei mandati dell’addebito diretto (ora art. 6)	<p>È stato chiesto di precisare che la conservazione dei mandati non costituisce un servizio bancario riservato.</p>	<p>Accolta.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
8. BIC (ora art. 7)	<p>È stato chiesto di anticipare (al massimo al 30 settembre 2013) il divieto di chiedere il BIC per i pagamenti nazionali, al fine di non intralciare il processo di migrazione.</p> <p>È stato chiesto di precisare se l'obbligo di cui al secondo comma si estende anche a gestori esteri di banche dati di cui possono avvalersi i prestatori di servizi di pagamento italiani per rintracciare BIC di banche estere. È stato chiesto, inoltre, di precisare pure eventuali comportamenti che i prestatori di servizi di pagamento italiani dovrebbero tenere.</p>	<p>Parzialmente accolta. Il testo della disposizione è stato modificato.</p> <p>Parzialmente accolta. Il testo della disposizione è stato riformulato.</p>
9. Servizi opzionali aggiuntivi (ora art. 8)	<p>È stato chiesto di riformulare l'articolo per rendere esplicito il fatto che i servizi della specie non sono obbligatori, né dal lato dell'offerta né dal lato dell'adesione. È stato chiesto di eliminare il riferimento ai livelli di servizio almeno pari a quelli nazionali, perché ciò potrebbe favorire la proliferazione di servizi non sempre giustificati.</p> <p>È stato chiesto di prevedere una specifica attività di monitoraggio in capo alla Banca d'Italia con riguardo al rapporto tra qualità dei livelli di servizio degli AOS ed eventuali ricadute sui prezzi.</p>	<p>Non accolta. La norma già evidenzia la natura opzionale dei servizi aggiuntivi eventualmente sviluppati a livello associativo dai prestatori di servizi di pagamento, da cui discende la non obbligatorietà degli stessi sia dal lato dell'offerta che da quello della domanda.</p> <p>Non accolta. L'attività di monitoraggio rientra già tra le competenze della Banca d'Italia nelle funzioni di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti e nel suo ruolo di Autorità competente per la verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento. I profili richiamati, inoltre, investono competenze anche di altre Autorità.</p>
10. Piani di migrazione (ora art. 9)	<p>È stato chiesto di estendere l'obbligo di cui al primo comma (adozione di misure organizzative e piani di migrazione volti a garantire la correttezza del processo di migrazione) agli utilizzatori di servizi di pagamento diversi da consumatori e microimprese.</p> <p>È stato chiesto di sostituire il riferimento ai "vertici aziendali" con un più generico "figure apicali del rilevante processo decisionale".</p> <p>È stata chiesta l'eliminazione del secondo comma o la sua riformulazione, atteso che l'obbligo di avviare il "processo di razionalizzazione" per i servizi non migrati si definisce in un contesto pratico estremamente incerto che rende i contorni della norma assolutamente indefiniti.</p> <p>È stato chiesto di riformulare il secondo comma al fine di precisare che l'opera di razionalizzazione dei servizi "fuori ambito" dovrà prendere in considerazione la loro eventuale inclusione in servizi opzionali aggiuntivi da definire ad hoc, al fine di includerli nei confini della SEPA senza inficiare i profili di efficienza già conseguiti.</p>	<p>Parzialmente accolta. Il testo della disposizione è stato riformulato.</p> <p>Parzialmente accolta. Il riferimento è stato sostituito.</p> <p>Non accolta. La disposizione definisce un obiettivo programmatico che proprio il contesto di incertezza rende più urgente perseguire. Alla luce di ciò, è stato eliminato il riferimento temporale per l'avvio delle iniziative di razionalizzazione (in origine, successivo alla migrazione) al fine di non precludere la possibilità che siano anticipatamente valutati interventi nel senso indicato.</p> <p>Non accolta. Le modalità concrete di realizzazione dell'obiettivo indicato dalla disposizione sono rimesse, in primo luogo, all'analisi del mercato.</p>

Disposizioni	Commenti	Considerazioni
	<p>È stato chiesto di attivare un'attività di monitoraggio specifica da parte della Banca d'Italia sull'applicazione delle disposizioni che recepiscono i contenuti del Regolamento e su tutti gli aspetti della migrazione connessi con il principio di non regressione rispetto alle funzionalità attualmente presenti.</p> <p>È stata richiamata la necessità di formulare una disposizione che dia attuazione all'art. 11 del Regolamento 260/12, relativo alla definizione da parte dei singoli Stati membri delle sanzioni applicabili alle violazioni dello stesso Regolamento e al conseguente obbligo di notifica alla Commissione. È stato pure chiesto di designare l'ABF come sede competente in Italia per la risoluzione stragiudiziale delle controversie.</p>	<p>Non accolta. L'attività di monitoraggio rientra già tra le competenze della Banca d'Italia nelle funzioni di Sorveglianza sul sistema dei pagamenti e nel suo ruolo di Autorità competente per la verifica del rispetto delle previsioni del Regolamento.</p> <p>Non accolta. Per i profili sanzionatori vige una riserva assoluta di legge. I profili relativi all'attivabilità dell'ABF attengono ad altra sede normativa.</p>
<p>11. Entrata in vigore</p>	<p>È stato richiesto di far coincidere l'entrata in vigore con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.</p>	<p>Non accolta. L'urgenza delle misure definite richiede la tempestiva entrata in vigore del provvedimento.</p>